

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CHERASCO S.C.

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari. Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italia S.p.A.

Via Bra n.15 Frazione Roreto - 12062 - CHERASCO (CN)

Tel.: 0172 486700 - Fax: 0172 486744

Email: info@bancadicherasco.it Sito internet: www.bancadicherasco.it

Registro delle Imprese della CCIAA di Cuneo n. 63791, codice fiscale n. 00204710040

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 4633 - cod. ABI 08487

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A159239

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

Lo sconto di portafoglio finanziario diretto è il contratto con il quale la banca, previa deduzione degli interessi, anticipa al cliente l'importo nominale di una o più cambiali emesse dal cliente medesimo a favore della banca; gli effetti cambiali possono essere eventualmente sottoscritti anche da uno o più garanti (avallanti).

La durata del finanziamento è a breve termine (cioè inferiore o pari a 18 mesi). Il cliente è tenuto a rimborsare il finanziamento entro la data di scadenza dell'ultimo effetto, mediante pagamento, alle rispettive scadenze, degli effetti cambiali.

Il tasso di interesse rimane fisso per tutta la durata del prestito.

Al cliente viene reso noto il tasso annuo effettivo globale (TAEG), cioè un indice che esprime il costo complessivo del credito a carico del cliente medesimo espresso in percentuale annua del credito concesso.

La banca potrà tener conto della presenza del rating di legalità attribuito alla impresa nel processo di istruttoria ai fini di una riduzione dei tempi e dei costi per la concessione del finanziamento.

Le specifiche disposizioni del Titolo VI, Capo II del D. Lgs. 385/93 relative al "Credito ai consumatori" si applicano ai contratti di credito ai consumatori, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 122, comma 1 del citato D.Lgs. 385/93, di seguito elencati: a) finanziamenti di importo inferiore a 200 euro o superiore a 75.000 euro; b) contratti di somministrazione previsti dagli articoli 1559, e seguenti, del codice civile e contratti di appalto di cui all'articolo 1677 del codice civile; c) finanziamenti nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri; d) finanziamenti a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo, qualora il rimborso del credito debba avvenire entro tre mesi dall'utilizzo delle somme; e) finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato; f) finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili; g) finanziamenti, concessi da banche o da imprese di investimento, finalizzati a effettuare un'operazione avente a oggetto strumenti finanziari quali definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, purché il finanziatore partecipi all'operazione; **h**) finanziamenti concessi in base a un accordo raggiunto dinanzi all'autorità giudiziaria o a un'altra autorità prevista dalla legge; **i**) dilazioni del pagamento di un debito preesistente concesse gratuitamente dal finanziatore; **l**) finanziamenti garantiti da pegno su un bene mobile, se il consumatore non è obbligato per un ammontare eccedente il valore del bene; **m**) contratti di locazione, a condizione che in essi sia prevista l'espressa clausola che in nessun momento la proprietà della cosa locata possa trasferirsi, con o senza corrispettivo, al locatario; **n**) iniziative di microcredito ai sensi dell'articolo 111 del D.Lgs. 385/93 e altri contratti di credito individuati con legge relativi a prestiti concessi a un pubblico ristretto, con finalità di interesse generale, che non prevedono il pagamento di interessi o prevedono tassi inferiori a quelli prevalenti sul mercato oppure ad altre condizioni più favorevoli per il consumatore rispetto a quelle prevalenti sul mercato e a tassi d'interesse non superiori a quelli prevalenti sul mercato; **o**) contratti di credito sotto forma di sconfinamento del conto corrente, salvo quanto disposto dall'articolo 125-octies del D.Lgs. 385/93.

Ai sensi dell'art. 122, comma 1-bis, del D.lgs. 385/1993, in deroga a quanto indicato sopra alla lettera a), ai contratti di credito ai consumatori non garantiti finalizzati alla ristrutturazione di un immobile residenziale si applicano le predette specifiche disposizioni del Titolo VI, Capo II del D. Lgs. 385/93 relative al "Credito ai consumatori" anche se il finanziamento ha un importo superiore a 75.000 euro.

Tra i **principali rischi** vanno tenuti presente:

- impossibilità di sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.

TASSI	
Sconto effetti	6,95%
SPESE	
Commissione istruttoria	2% Minimo: € 350,00
Commissione su distinta / TRATTABILI CON SPESE	€ 2,25
Commissione su distinta / TRATTABILI NO SPESE	€ 2,25
Diritto brevità fuori piazza / Trattabili con spese	€ 4,50
Diritto brevità fuori piazza / Trattabili no spese	€ 4,50
Diritto brevità su piazza / Trattabili con spese	€ 4,50
Diritto brevità su piazza / Trattabili no spese	€ 4,50
Richiesta esito pagato/insoluto eff. fuori piazza / Trattabili con spese	€ 0,00
Richiesta esito pagato/insoluto eff. fuori piazza / Trattabili no spese	€ 0,00
Richiesta esito pagato/insoluto eff. sui piazza / Trattabili con spese	€ 0,00
Richiesta esito pagato/insoluto eff. su piazza / Trattabili no spese	€ 0,00
Comm. incasso fuori piazza / Trattabili con spese manuale	€ 4,50
Comm. incasso fuori piazza / Trattabili no spese manuale	€ 4,50
Comm. incasso su piazza / Trattabili con spese / manuale	€ 4,50
Comm. incasso su piazza / Trattabili no spese / manuale	€ 4,50
Commissioni insoluto fuori piazza / Trattabili con spese	€ 8,25
Commissioni insoluto fuori piazza / Trattabili no spese	€ 8,25
Commissioni insoluto su piazza / Trattabili con spese	€ 8,25
Commissioni insoluto su piazza / Trattabili no spese	€ 8,25
Insoluto protestato fuori piazza / Trattabili con spese	1,8% Minimo: € 7,95 Massimo: €19,95
Insoluto protestato su piazza / Trattabili con spese	1,8% Minimo: € 7,95 Massimo: €19,95
Commissioni di proroga su piazza / Trattabili con spese	€ 15,00
Commissioni di proroga su piazza / Trattabili no spese	€ 15,00
Commissioni richiamo fuori piazza / Trattabili con spese	€ 15,00
Commissioni richiamo fuori piazza / Trattabili no spese	€ 15,00
Commissioni richiamo su piazza / Trattabili con spese	€ 15,00
Commissioni richiamo su piazza / Trattabili no spese	€ 15,00
Spese per ricerca e copia (per singolo documento) - spese di spedizione escluse	Archivio cartaceo in House: € 5,00 Arch. cartaceo c/o Outsourcer: € 70,27 Archivio elettronico: € 2,39
Spese per altre comunicazioni e informazioni	Recupero costi vivi, reclamati da terzi
Spese per trasparenza .periodica	In forma cartacea: € 0,70

Casellario interno alla Banca: € 0,00
In forma elettronica: € 0,00

Il documento di sintesi viene inviato con periodicità annuale. Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), può essere consultato in filiale e sul sito internet www.bancadicherasco.it.

GIORNI	
Giorni accredito disp.f.p. scadenza / Trattabili con spese	10 giorni calendario
Giorni accredito disp.f.p. scadenza / Trattabili no spese	10 giorni calendario
Giorni accredito fuori piazza a vista / Trattabili con spese	10 giorni calendario
Giorni accredito fuori piazza a vista / Trattabili no spese	10 giorni calendario
Giorni accredito su piazza a scadenza / Trattabili con spese	10 giorni calendario
Giorni accredito su piazza a scadenza / Trattabili no spese	10 giorni calendario
Giorni accredito su piazza a vista / Trattabili con spese	10 giorni calendario
Giorni accredito su piazza a vista / Trattabili no spese	10 giorni calendario
Giorni brevità effetti fuori piazza / Trattabili con spese	20 giorni calendario
Giorni brevità effetti fuori piazza / Trattabili no spese	20 giorni calendario
Giorni brevità effetti su piazza / Trattabili con spese	12 giorni calendario
Giorni brevità effetti su piazza / Trattabili no spese	12 giorni calendario

RECESSO E RECLAMI

Estinzione anticipata

Con il consenso della banca, il cliente può esercitare in qualsiasi momento, prima della scadenza del contratto, la facoltà di estinzione anticipata, totale o parziale, del finanziamento.

Qualora, in relazione al contratto di credito di cui al presente foglio informativo, il cliente rivesta la qualifica di consumatore ed il contratto predetto rientri nell'ambito di applicazione della disciplina dei contratti di credito ai consumatori di cui all'art. 122 D.lgs. 385/1993 (TUB), giusto quanto previsto dall'art. 125 sexies D.lgs. 385/1993, il cliente medesimo, in qualsiasi momento, prima della scadenza del contratto, ha facoltà di rimborsare anticipatamente, in tutto o in parte, l'importo dovuto alla banca. In tal caso, il cliente ha diritto alla riduzione del costo totale del credito, pari alla misura degli interessi già corrisposti per il periodo compreso tra la data di rimborso anticipato e la scadenza dell'effetto oggetto di pagamento.

Recesso del cliente e della banca

Qualora, in relazione al contratto di credito di cui al presente foglio informativo, il cliente rivesta la qualifica di consumatore ed il contratto predetto rientri nell'ambito di applicazione della disciplina dei contratti di credito ai consumatori di cui all'art. 122 D.lgs. 385/1993 (TUB), giusto quanto previsto dall'art. 125 ter D.lgs. 385/1993, il cliente medesimo può esercitare, senza alcun onere, né spesa, né penale, il diritto di recesso dal contratto entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto stesso.

In determinate ipotesi (ad es.: mancato puntuale integrale pagamento anche di uno solo degli effetti cambiari), il contratto si scioglie, automaticamente o a richiesta della banca, che, conseguentemente, ha diritto di ottenere l'immediato pagamento di quanto dovute.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

La banca conclude gli adempimenti connessi alla richiesta del cliente entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della richiesta medesima.

Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a:

Banca di Credito Cooperativo di Cherasco S.C.
Ufficio Reclami
Via Bra n. 15 Frazione Roreto - 12062 – CHERASCO (CN)
e-mail reclami@bancadicherasco.it
pec: reclami@pec.bancadicherasco.it

che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

LEGENDA

Importo totale del credito	Limite massimo o la somma totale degli importi messi a disposizione in virtù di un contratto di credito.
Tasso di interesse debitore	Il corrispettivo riconosciuto alla banca dal cliente per l'utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest'ultimo dalla banca stessa.
Tasso di mora	Tasso di interesse applicato in caso di ritardo nel pagamento delle cambiali alle rispettive scadenze.
Giorni banca sconto	Sono i giorni da sommare alla durata dell'operazione di sconto ai fini del conteggio degli interessi.